

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: supporto  
al sistema informatico di DINTEC e servizi complementari anno  
2022/2023  
CIG: Z723819020**

## Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Dintec intende affidare ad un soggetto esterno il servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione delle postazioni di lavoro assegnate ai propri dipendenti.

## Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Servizi oggetto della presente procedura:

- 2.1. Servizio di gestione e manutenzione della rete Dintec su Cloud Microsoft 365
- 2.2. Gestione utenze su Azure AD e InTune
- 2.3. Gestione applicativi:
  - Share point, in particolare il sito Development
  - TEAMS
  - Outlook
- 2.4. Gestione AppGuard
- 2.5. Gestione antivirus
- 2.6. Monitoraggio e messa a punto delle postazioni di lavoro utenti:
  - installazione complete di postazioni di lavoro utente;
  - installazione di nuovi prodotti software e/o aggiornamenti di versione di prodotti già installati su postazioni già attive;
  - installazione e/o configurazione di stampanti di rete;
  - dismissione di vecchi pc/notebook con rimozione di tutti i contenuti.
- 2.7. Backup dati (disaster recovery dati MS Office 365)
- 2.8. Servizio Gestione risorse attive - apparati e software (Rif. Circolare AgID n.2/2017) audit semestrali e adeguamenti
- 2.9. N. 2 ore di formazione del personale Dintec su applicativi in uso
- 2.10. N. 5 ore di supporto e manutenzione app siti share point
- 2.11. Help desk dedicato per l'assistenza on-line agli utenti: minimo 8h x 5gg/settimana, fornito da personale con competenze tecniche adeguate al servizio richiesto. Il tempo minimo di risposta alle richieste non urgenti non dovrà essere superiore alle 6h, per le richieste urgenti non inferiore a 2h. Le richieste di assistenza saranno inviate tramite mail all'indirizzo dedicato o tramite piattaforma di help-desk messa a disposizione dal fornitore. Le richieste di supporto urgenti potranno essere attivate anche

telefonicamente ai numeri forniti dal fornitore

2.12. Interventi programmati di supporto on-site, presso la sede di Dintec, per complessive 4 h settimana per 12 mesi (o comunque sulla base dell'apertura degli uffici di Dintec). Tali interventi potranno essere eseguiti anche frazionati durante la settimana a seconda delle esigenze aziendali in accordo con l'Operatore economico. L'attività dovrà essere svolta da personale specializzato con provata esperienza nel settore oggetto dell'affidamento in particolare si richiede la disponibilità di un tecnico Junior e di uno Senior così da poter coprire attività di basso e alto profilo in base alle esigenze della committente. Le due figure professionali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un tecnico junior, con almeno tre anni di esperienza ricoprendo una posizione analoga a quella richiesta, conoscenza dei sistemi Windows Client, Outlook, buone conoscenze delle problematiche relative alla sicurezza informatica, attitudine e disponibilità all'assistenza agli utenti, capacità di ascolto e problem solving.
- un tecnico senior, con almeno cinque anni di esperienza ricoprendo una posizione analoga a quella richiesta, conoscenza approfondita dei sistemi Windows Client, Office365 e applicativi, Outlook, ottima conoscenza delle problematiche relative alla sicurezza informatica, attitudine e disponibilità all'assistenza agli utenti, capacità di ascolto e problem solving.

Per ciascuno dei servizi di cui ai punti da 2.1 a 2.10, l'affidatario avrà cura di dettagliare all'interno dell'offerta tecnica le modalità specifiche attraverso cui si prevede di realizzare le attività in essi contemplate.

Nell'ambito delle attività relative alla gestione dell'infrastruttura informatica e delle postazioni di lavoro del Committente, come anche indicato nell'elenco che precede, il servizio prevede l'implementazione di misure tecniche di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE 679/2016, incidendo così in maniera rilevante sull'adeguatezza delle soluzioni poste in essere dal Titolare a tutela dei dati e dei diritti degli interessati e, di conseguenza, sulla compliance generale dello stesso al GDPR.

A tali fini, si rende noto che Dintec è obbligata a rispettare il livello minimo delle misure di sicurezza individuate dalla Circolare AgID n. 2 del 18/04/2017 "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" (GU - Serie Generale n. 103 del 5/5/2017) attualmente implementate al livello "minimo", come attestato nel relativo modulo di implementazione che sarà messo a disposizione dell'affidatario del servizio. In proposito l'Operatore

economico affidatario, per le misure la cui implementazione rientra nell'ambito di applicazione del presente capitolato e del relativo successivo contratto, anche in qualità di amministratore di sistema dovrà garantire:

- a. per tutta la durata dell'incarico, nelle nuove implementazioni così come nella gestione delle misure tecniche di sicurezza attualmente in esercizio, il raggiungimento o mantenimento del citato livello "minimo";
- b. per tutta la durata dell'incarico, che l'eventuale modifica delle misure di sicurezza dovrà essere parte di un processo di change management strutturato come segue:
  - ✓ richiesta di un cambiamento (Request for Change, RFC), da parte di Dintec o del Fornitore
  - ✓ approvazione della richiesta, da parte di Dintec o del Fornitore
  - ✓ fase di test
  - ✓ implementazione del cambiamento
  - ✓ collaudo finale adeguatamente formalizzato e condiviso con Dintec
- c. entro i primi due mesi d'incarico, adeguato supporto al Titolare, per le misure la cui implementazione rientra nell'ambito di applicazione del presente capitolato e del relativo contratto, nella revisione/aggiornamento dei contenuti del citato "modulo di implementazione", al fine di consentire allo stesso di tenere sotto controllo il livello di sicurezza raggiunto e di poterlo attestare, così come già è: 1. nella propria documentazione del Sistema di Gestione dei Dati Personali; 2. ai Titolari committenti in fase di verifica dell'affidabilità di Dintec; 3. ad eventuali Autorità di controllo in fase di ispezione.
- d. entro il termine dell'annualità di affidamento, la predisposizione e formalizzazione di un progetto tecnico che traguardi un percorso di miglioramento al livello "standard" di tutti i macroambiti di cui alla Circolare citata; il progetto tecnico dovrà: 1) analizzare eventuali vincoli tecnici ostativi dell'attuale infrastruttura e dettagliare le modalità per superarli, 2) indicare i costi di massima dell'implementazione delle misure di miglioramento proposte

### Art. 3 – Gestione delle Figure professionali

Dintec supervisiona e controlla le prestazioni rese dalle figure professionali proposte. Qualora ritenga una o più di tali figure non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale ne darà comunicazione all'Impresa che è tenuta a proporre una adeguata sostituzione entro dieci giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

Qualora l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una figura professionale, anche per cause di forza maggiore, è tenuta a darne tempestiva e motivata comunicazione a Dintec, unendo alla comunicazione il curriculum della figura proposta in sostituzione della figura uscente. In tutti i casi in cui si procede alla sostituzione di una figura, l'Impresa si obbliga a proporre risorse sostitutive in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità richiesti in sede di gara. Dintec si riserva di valutare ed autorizzare le sostituzioni proposte.

L'Impresa è altresì tenuta a garantire un periodo di affiancamento tra la figura uscente e quella subentrante per almeno 5 giorni lavorativi, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando l'applicazione delle penali previste e il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

#### Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad adempiere alle attività di cui all'art. 2 (compresa l'implementazione/mantenimento delle misure di sicurezza tecniche) con la diligenza professionale di cui all'art. 1176 co. 2 c.c.
2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasferta per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.
3. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto impartite da Dintec, nonché a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare a Dintec ogni eventuale modificazione nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
4. L'Impresa, nell'erogazione del servizio affidato, deve usare la diligenza specialistica richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
5. L'affidatario avrà reso, in sede di presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione con la quale avrà dato atto della perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono allo svolgimento del servizio e della sussistenza di tutti i presupposti per poter avviare immediatamente l'esecuzione delle prestazioni affidate. L'appaltatore dovrà, pertanto, attenersi a tale dichiarazione, provvedendo a dare immediato avvio allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento non appena stipulato il relativo contratto.
6. In particolare, l'appaltatore dovrà provvedere allo svolgimento di tutte le attività descritte al precedente art. 2, secondo la perfetta regola dell'arte in conformità alla propria offerta.

#### Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede alla direzione dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ed i successivi provvedimenti attuativi, applicabili *ratione temporis* nonché, per quanto applicabili alla fattispecie *ratione temporis*, il D.L. 76/2020, c.c.m. L. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), il D.L. 32/2019, c.c.m. L. 55/2019 (c.d. Decreto Sblocca cantieri e l'eventuale ulteriore decretazione d'urgenza applicabile alla presente procedura);
  - b) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “*, come aggiornato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
  - d) il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
  - e) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
  - f) le norme del Codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:
  - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
  - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
  - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
2. Il contratto è stipulato secondo le previsioni di legge

#### Art. 7 – Durata del contratto

Il servizio avrà la durata di 12 mesi decorrenti dall'effettivo inizio, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e di eventuale proroga tecnica per massimo 6 mesi al fine dell'individuazione del nuovo soggetto affidatario. Il rinnovo per ulteriori 12 mesi dovrà essere confermato con atto scritto tra le parti entro due mesi dalla scadenza della prima annualità.

#### Art. 8 – Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, è fisso e invariabile e si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L'importo presunto, ai sensi dell'art 35, c. 4, D.Lgs 50/2016, per lo svolgimento del servizio per il periodo sopraindicato è di complessivi € 35.000/00 (trentacinquemila/00) comprensivo di qualsiasi ulteriore onere o spesa, più IVA di legge, così determinato:

- importo soggetto a ribasso: € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00);
- eventuale rinnovo di 12 mesi: € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00);
- oneri per la sicurezza: € 0,00 (zero/00);

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza con il personale dell'Ente in quanto trattasi di mera prestazione di servizio di natura intellettuale. Non sono pertanto individuati oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

DINTEC si riserva la facoltà di aumentare le prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, co. 12 D.Lgs. 50/2016.

#### Art. 9 – RUP

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Paola Rossi.

#### Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha

facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

#### Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

#### Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La fatturazione avverrà su base trimestrale posticipata in ragione della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura.
1. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità dal DM 49/2018, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
2. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
3. Dintec provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

#### Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili tali attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, trovano applicazione gli artt. 106 comma 1 lett. d) numero 2) e 110 del D.lgs. 50/2016.

#### Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### Art. 17 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto in considerazione della particolare natura dell'affidamento.

#### Art. 18 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m...
3. L'appaltatore s'impegna a adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi incluse quelle eventualmente dettate per la prevenzione dei rischi epidemiologici.

#### Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

#### Art. 23 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;

- c) subappalto non autorizzato;
  - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

#### Art. 24 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

#### Art. 25 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con DINTEC, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a DINTEC della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a DINTEC”.

3. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del

- contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 2011.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
  6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
  7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel contratto.

#### Art. 27 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

#### Art. 28 – Spese contrattuali

L'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

#### Art. 29 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con Delibera del CdA n° 27 del 27

Gennaio 2017 e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

**Art. 30 – Norma di chiusura**

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.